Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | Roma - Venerdì, 26 agosto | Numero 202

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 12
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » 26; » 15
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » 50; » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 - all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall' art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Regio decreto-legge 17 luglio 1921, n. 1127, *che stabilisce la responsabilità delle Aziende tramviarie ed assimilate per la mancata distribuzione dei biglietti, e commina penalità per i passeggieri sorpresi senza biglietto o attaccati all'esterno della vettura.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 9 del decreto Luogotenenziale 23 aprile 1918, n. 560, relativo alla tassa di bollo sui biglietti e riscontri per trasporto di persone sulle linee tramviarie, urbane ed intercomunali, sulle linee di omnibus urbane e sulle linee di navigazione interna, urbane ed intercomunali;

Visto l'art. 5 della legge 1° febbraio 1921, n. 43, concernente il diritto supplementare sui biglietti di trasporto venduti sulle ferrovie esercitate dall'industria privata e sulle tramvie;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto coi ministri dell'interno, dei lavori pubblici, della giustizia e degli affari di culto e del tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È fatto obbligo alle Aziende contemplate nell'art. 9 del decreto Luogotenenziale 23 aprile 1918, n. 560, di riscuotere il prezzo della corsa mediante il rilascio di biglietti ai passeggieri.

Per l'inosservanza di tale disposizione è comminata la penale di lire duecento al giorno a decorrere da quello dell'accertamento.

Art. 2.

Il passeggiero, il quale è sorpreso mentre viaggia senza biglietto, incorre nella penale di L. 2, senza pregiudizio delle pene più gravi quando il fatto, per le circostanze che lo accompagnano, costituisca reato maggiore.

Quando vi abbia concorso la negligenza grave del fattorino, questi soggiace alla stessa pena, senza pregiudizio delle punizioni disciplinari previste dal regolamento tipo per il personale dei servizi pubblici di trasporto per ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna esercitate dalla industria privata, da Provincie o da Comuni, approvato dal Ministero dei lavori pubblici con decreto Ministeriale 10 marzo 1920, n. 3176.

Il passeggiero è in ogni caso obbligato al pagamento del biglietto.

Art. 3.

Per l'accertamento delle contravvenzioni prevedute negli articoli precedenti e per la procedura relativa si osservano le disposizioni in materia di tasse di bollo.

Art. 4.

È punito con l'ammenda fino a lire cinquanta colui, il quale viaggia attaccato in qualsiasi modo all'esterno della vettura tramviaria ovvero sui predellini.

Non si procede contro colui, il quale versi immediatamente all'agente che accerta la contravvenzione, la somma di L. 2 e abbandoni la vettura.

Art. 5.

Sono competenti per l accertamento delle contravvenzioni prevedute nel presente decreto i funzionari ed agenti menzionati nell'art. 131 del testo unico della legge sulle tasse di bollo, approvato con decreto 6 gennaio 1918, n. 135, nonchè i controllori ed altri sorveglianti ed agenti della Azienda i quali rivestano la qualità di agenti di polizia tramviaria.

A tutti i funzionari ed agenti compete la partecipazione alla metà del prodotto delle contravvenzioni da loro accertate.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — SOLERI — MICHELI — RODINÒ — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 30 giugno 1921, n. 1122, *che approva le norme per gli esami di concorso per l'avanzamento al grado di maggiore nel corpo sanitario della R. marina.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 13 del R. decreto-legge n. 2329, in data 24 novembre 1919, che regola il reclutamento ed avanzamento degli ufficiali della R marina in servizio attivo permanente;

Sentito il Consiglio superiore di marina, che ha dato parere favorevole, in massima, all'unanimità;

Sulla proposta del ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le annesse norme, firmate, d'ordine Nostro, dal ministro della marina, per gli esami di concorso per l'avanzamento al grado di maggiore nel corpo sanitario della R. marina.

Art. 2.

Le istruzioni ed i programmi di esami per l'avanzamento al grado di maggiore nel corpo sanitario della R. marina saranno stabiliti con decreto del Ministero della marina.

Art. 3.

È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Norme per l'avanzamento al grado di maggiore medico nella R. marina

Art. 1.

L'esame per il concorso ad avanzamento, da capitano a maggiore medico, comprende le prove seguenti, con speciale riguardo al servizio navale:

1° clinica medica;
2° clinica chirurgica;
3° operazioni chirurgiche;
4° medicina legale militare;
5° servizio sanitario militare;
6° patologia esotica;
7° microscopia, chimica e batteriologia in rapporto alla clinica;
8° norme di amministrazione.

Si ritengono obbligatorie, agli effetti del 2° comma dell'art. 13

del R. decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2329, soltanto le prime cinque prove.

Le prove sono pubbliche ed è permesso a chiunque di assistervi ad eccezione dei candidati che devono subirle, i quali saranno trattenuti in altro luogo; è vietato però a tutti, salvo per i componenti la Commissione, di uscire dalla sala d'esame fino a quando non vi sia ammesso l'ultimo degli esaminandi appartati.

Art. 2.

La Commissione esaminatrice sarà composta come segue:

Un ufficiale generale medico capo o sottocapo dell'Ispettorato di Sanità militare marittimo, presidente.

Quattro membri scelti fra i colonnelli medici e i tenenti colonnelli medici.

Un maggiore medico, segretario senza voto.

Art. 3.

Il candidato che, per motivi non riconosciuti validi dalla Commissione, non si presenti ad una o più prove, potrà continuare gli esami, ma sarà considerato inidoneo in quelle non subite.

Art. 4.

Al termine di ciascuna seduta, licenziati dalla sala i presenti, la Commissione procederà, a porte chiuse e per ordine, alle votazioni, vale a dire dapprima a quella per idoneità, che è segreta, e poi a quella pel merito, che è palese.

Trattandosi delle prove cliniche e di quelle di medicina legale militare, ciascuna votazione sarà preceduta dalla lettura dello scritto, sul quale dovrà essere poi riportato l'esito complessivo della votazione, sottoscritto dal segretario.

Per la votazione segreta ciascun membro dispone di due palline, una bianca per l'idoneità, l'altra nera per la non idoneità, che verranno deposte in un'apposita urna a due divisioni, l'una bianca e l'altra nera. La votazione è valida quando la somma delle palline che si trovano raccolte in ciascuna delle divisioni dell'urna, corrisponda al numero degli esaminatori, e la idoneità è affermata se le palline deposte nella divisione bianca dell'urna siano tutte o in maggioranza bianche. Per la votazione palese ciascun membro della Commissione dispone di 20 punti, vale a dire da 0 a 9 per gli esaminati non ritenuti idonei e da 10 a 20 per gli idonei. Ad essa si procede seguendo l'ordine inverso di grado e di anzianità dei componenti la Commissione; nei casi in cui la votazione segreta abbia dato risultato d'idoneità, ogni singolo voto palese non potrà essere inferiore a 10.

In fine di ogni seduta, il verbale viene letto, approvato e firmato dal presidente, dai membri e dal segretario.

Art. 5.

Le prove 6, 7 ed 8 di cui all'art. 1 vengono considerate come complementari.

Per queste prove, tanto la votazione per l'idoneità quanto quella per merito si faranno colle procedure descritte dall'art. 4; ma per la votazione di merito ogni esaminatore disporrà di punti da 1 a 5 per ciascuna prova, e la somma dei punti così ottenuta sarà aggiunta a quella dei punti riportati nella prova obbligatoria.

Art. 6.

La Commissione, espletati i suoi lavori, letto, approvato e firmato il processo verbale dell'ultima seduta, con l'annesso stato generale delle votazioni, s'intende sciolta. Quindi il presidente rimetterà al Ministero, in plichi suggellati, da lui controfirmati, i documenti qui sotto elencati:

a) i processi verbali delle sedute, coi relativi stati delle singole votazioni, nonchè uno stato nominativo dei candidati in ordine di merito, riportando, accanto a ciascuno, l'esito delle votazioni parziali ed il complessivo;

b) gli scritti degli esaminati.

Art. 7.

Lo stato nominativo di cui alla lettera *a*) del precedente articolo sarà comunicato alla competente Commissione di avanzamento, insieme con gli altri documenti previsti dal regolamento, per la compilazione dei quadri di avanzamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della marina
SECHI.

Regio decreto 30 giugno 1921, n 1123, *che approva l'ordinamento della Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Considerata la necessità di mettere le varie norme che regolano l'ordinamento e le funzioni della Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra in maggior correlazione colle nuove esigenze determinatesi nei vari servizi, e di renderli altresì più semplici;

Sentito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere favorevole, ad unanimità;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'annesso « Ordinamento della Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra » firmato, d'ordine Nostro, dal ministro della marina.

Rimane abrogata qualunque altra disposizione che non sia conforme alle disposizioni contenute nell'Ordinamento suddetto

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

ORDINAMENTO della Commissione permamente per gli esperimenti del materiale da guerra

Art. 1.

Scopo ed attribuzioni della Commissione Sua dipendenza.

La Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra ha sede in Spezia.

Essa dipende direttamente dal Ministero per tutto ciò che ha attinenza al suo servizio tecnico, e militarmente e disciplinarmente dal Comando in capo del dipartimento, come tutti gli altri uffici e stabilimenti che sono nella sua giurisdizione.

Subordinatamente alle direttive e norme che il Ministero della marina stabilisce volta per volta, è incaricata di:

a) dare parere intorno a questioni riferentisi alle armi e al materiale relativo, alle loro installazioni a terra ed a bordo, e particolarmente sui progetti dell'armamento guerresco e sistemazioni elettriche di nuove armi;

b) esaminare ed esperimentare le armi di nuovo tipo, che devono introdursi in servizio, e gli accessori relativi;

c) dare parere sulle norme che ne disciplinano l'uso e in particolare formulare proposte sul modo di rimuovere gl'inconvenienti che in esse si possono verificare, o che le vengono segnalati dal Ministero, o che risultano dall'esame dei rapporti periodici delle varie autorità navali o terrestri;

d) fornire ai balipedi della R. marina i dati necessari alle esperienze di sua competenza, ed in particolare per la costruzione delle tavole di tiro;

e) sovraintendere alla compilazione delle tavole di tiro e delle istruzioni militari di varia indole;

f) eseguire i collaudi di materiale guerresco che le sono affidati; stabilire le modalità per i callaudi di armi in generale da eseguirsi da altre autorità; verificare, ed al caso completare, i collaudi da queste eseguiti, restando in ogni modo affidati alla Commissione permanente i collaudi al tiro delle corazze, delle artiglierie di grosso calibro, dei proietti e delle polveri;

g) seguire attentamente ogni studio e progresso del materiale guerresco e formulare le proposte occorrenti per far prendere in considerazione materiali di tipo e specie nuova;

h) eseguire la revisione dei documenti periodici riguardanti il materiale guerresco, il munizionamento in genere e le relative esercitazioni;

i) coordinazione delle pubblicazioni riservatissime riguardanti il materiale d'artiglieria ed il munizionamento, che vengono compilate dalle varie autorità.

Art. 2.

Composizione della Commissione.

I. La Commissione permanente è costituita come segue:

1° un ufficiale ammiraglio, presidente;

2° un capitano di vascello, vice presidente;

3° due capitani di fregata o di corvetta, col titolo di capi reparto, uno per il materiale d'artiglieria, l'altro per il materiale subacqueo ed elettrico;

4° un maggiore o capitano del genio navale, col titolo di capo reparto costruzioni navali;

5° due capitani di corvetta o tenenti di vascello, in sott'ordine uno al capo reparto *A* e l'altro al capo reparto *E*. Uno di questi due ufficiali in sott'ordine, a scelta del presidente, è anche capo della segreteria.

Tutti i suindicati ufficiali sono membri ordinari della Commissione.

Le attribuzioni degli uffici della Commissione sono definiti dal regolamento, di cui al successivo art 12.

II. Il presidente e il vice presidente sono nominati con R. decreto; gli altri ufficiali sono destinati dal Ministero.

Il vice presidente ha autorità di capo di corpo per il personale militare destinato alla Commissione.

Gli ufficiali di vascello destinati alla Commissione permanente debbono, preferibilmente, avere la qualifica S A. N. o, se naviganti, una delle caratteristiche di specializzazione delle armi.

III. Possono essere chiamati a far parte della Commissione, in qualità di membri straordinari:

a) i direttori d'artiglieria ed armamenti e del munizionamento;

b) il direttore delle costruzioni navali del dipartimento di Spezia;

c) il comandante della nave scuola cannonieri;

d) il comandante della nave scuola torpedinieri;

e) il direttore del genio militare pei lavori della R. marina a Spezia;

f) i capi degli Uffici tecnici e degli Uffici di vigilanza della R. marina;

g) i comandanti dei balipedi della R. marina;

h) gli ufficiali della R marina e del R esercito.

Inoltre possono essere chiamate a far parte della Commissione, senza voto, quelle altre persone, che nei vari casi si creda opportuno consultare per la loro speciale competenza sugli argomenti in esame.

Per chiamare ad intervenire membri straordinari o consultiv[illegible] non presenti a Spezia, occorrerà la previa autorizzazione minist[illegible] riale, tranne che per il comandante del balipedio « G. Ron[illegible] (Viareggio), pel quale è sufficiente l'autorizzazione del Comand[illegible] capo di Spezia.

IV. Il Ministero ha facoltà di destinare altri ufficiali [illegible] pre[illegible] servizio temporaneo alla Commissione permanente, sia per esegu[illegible] lavori speciali, sia per farvi un tirocinio d'istruzione. Questi u[illegible] ciali, a seconda del loro grado od anzianità, sono messi alla dip[illegible] denza del vice presidente e dei capi reparto.

Art. 3.

Personale per i servizi di scritturazione, archivio, ec[illegible]

Per provvedere ai servizi di scritturazione, disegno, segreter[illegible] archivio e custodia e pulizia dei locali di ufficio, sono assegnati a[illegible] Commissione militari del corpo R. equipaggi che abbiano le q[illegible] lità richieste per tali servizi, o, in difetto, funzionari civili che [illegible] frono i necessari requisiti d'indole tecnica e morale.

Art. 4.

Indennità speciali.

I. Agli ufficiali destinati alla Commissione sono dovuti gl[illegible] segni e le indennità stabiliti dai vigenti regolamenti.

II. Ai membri straordinari chiamati a far parte della Co[illegible] missione, appartenenti alla R. marina od al R. esercito, non co[illegible] pete per tale particolare incarico, alcuna indennità, oltre que[illegible] che in base alle disposizioni vigenti, siano loro dovute per la mis sione da essi compiuta fuori del luogo di abituale residenza, all[illegible] scopo di prendere parte ai lavori della Commissione.

Le indennità da assegnarsi ai membri straordinari, estranei all[illegible] R. marina od al R. esercito, sono, caso per caso, determinate da[illegible] Ministero.

III. Al personale per i servizi di scritturazione, archivio ecc[illegible] cui all'art. 3, competono i soprassoldi stabiliti dalle disposizio[illegible] genti.

Art. 5.

Studi ed esperimenti.

I. Per il disimpegno delle attribuzioni, di cui [illegible] capoversi [illegible] *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, ed *f)* dell'art. 1° del presente Ordinamento, il presi[illegible] dente designa (quando ciò non sia fatto dal Ministe o) e convoca quei membri della Commissione - ordinari e straordinari - i quali, a causa del loro ufficio o dei loro studi ed esperienza personale, siano più specialmente competenti nella materia da trattare, per discutere gli argomenti proposti, per presenziare e dirigere gli esp[illegible] rimenti, per eseguire ricerche collettive, per compilare i programm[illegible] di determinate indagini, esperimenti, ecc.

Tali riunioni, nelle quali il numero dei membri convocati no[illegible] deve mai essere inferiore a tre, prendono il nome di Commissio[illegible] di esperimenti, quando presiedute dal presidente o dal vice pr[illegible] dente e di Sottocommissione di esperimenti, se presiedute da capo reparto o, in assenza di quest'ultimo, dal membro più ele[illegible] in grado o, a parità di grado, più anziano.

Nel caso in cui il numero dei membri convocati per la trat[illegible]

zione dell'argomento sia inferiore a tre, la riunione prende il nome di Delegazione per esperimenti.

II. Le modalità per la composizione, la convocazione e l'esercizio delle Commissioni, Sottocommissioni e Delegazioni sono determinate dal regolamento di cui al successivo art. 12.

Art. 6.

Collaudi del materiale guerresco.

I. Per l'esecuzione o il completamento di quei collaudi del materiale guerresco che, a termini di quanto è detto nel capoverso *f)* dell'art. 1 del presente ordinamento, sono affidati alla Commissione permanente, il presidente designa (quando ciò non sia stato fatto dal Ministero) e convoca i membri - ordinari o straordinari - che causa del loro ufficio o dei loro studi ed esperienza personale sono più adatti a sovraintendere a quei collaudi.

Tali riunioni sono composte di almeno 3 membri e designate col nome di Commissioni di collaudo se presiedute dal presidente o dal vice presidente, e di sotto Commissioni di collaudo se presiedute da un capo reparto o, in assenza di quest'ultimo, dal membro più elevato in grado, o, a parità di grado più anziano.

II. Nel caso in cui alla Commissione permanente sia affidato l'incarico di verificare i collaudi eseguiti da altre autorità, può farli presenziare da uno o due suoi delegati costituenti una Delegazione di collaudo.

Trattandosi di materiali regolamentari ben definiti, non richiedenti ulteriori studi, o che per la loro natura e costo complessivo sono poco importanti, la Commissione potrà, sotto la sua responsabilità, delegare al collaudo una Direzione di artiglieria e di armamenti od un ufficio tecnico o di vigilanza.

III. Le autorità che eseguono collaudi di armi provocano, ove occorra, dalla Commissione permanente le istruzioni necessarie, e, in ogni caso, rimettono, per uso dell'archivio tecnico della C. P. copia dei dati relativi alle armi e munizioni oggetto dei collaudi loro affidati.

Alla Commissione permanente, alle sotto Commissioni ed alle Delegazioni di collaudo che ne hanno fatto le veci nei casi sopra specificati, rimane sempre intera la responsabilità delle operazioni e deliberazioni riferentisi ai collaudi.

IV. Le modalità per la composizione, la convocazione e l'esercizio delle Commissioni, sotto Commissioni e Delegazioni predette e per la revisione dei documenti inerenti ai collaudi, sono determinate dal regolamento di cui al successivo art. 12.

Art. 7.

Personale e materiale per l'esecuzione degli esperimenti e dei collaudi.

Il personale ed il materiale occorrenti alla Commissione permanente per lo svolgimento degli esperimenti, studi e collaudi, sono provveduti dalle autorità dipartimentali nei modi e termini indicati nel regolamento di cui al successivo art. 12.

Art. 8.

Balipedi.

Per i detti esperimenti, studi e collaudi, la Commissione si avvale anche dei balipedi della R. marina, i cui Comandi sono conseguentemente, alla sua immediata dipendenza per tutto quanto riguarda la parte tecnica, pur provvedendo direttamente, a mezzo delle Direzioni competenti, per quanto riguarda l'Amministrazione ed il rifornimento dei materiali per le esperienze.

Art. 9.

Biblioteca della Commissione.

La raccolta dei libri, periodici ed altre pubblicazioni, di cui è fornita la Commissione, costituisce la sua biblioteca ed perciò ordinata e regolata secondo le disposizioni contenute nel R. decreto in data 9 marzo 1905, n. 106.

Alla Commissione è destinato, in qualità di segretario, un ufficiale od un sottufficiale del corpo R. equipaggi, il quale esercita anche le funzioni di bibliotecario sotto la dipendenza e vigilanza del vice presidente.

Art. 10.

Invio della corrispondenza.

I. Il presidente della Commissione permanente corrisponde direttamente col Ministero, con tutte le altre autorità militari marittime, colle Ditte industriali e con altri privati, ogni qual volta trattisi di argomenti i quali non rientrino nella competenza del Comando in capo del dipartimento di Spezia, nel qual caso la corrispondenza deve essere da lui trattata pel tramite di quest'ultima autorità superiore.

Egli deve però sempre riferire al comandante in capo del dipartimento sugli esperimenti di maggiore importanza.

II. Il presidente corrisponde poi pel tramite del Ministero cogli addetti navali ed ufficiali in missione all'estero e colle autorità del R. esercito, a meno che per la trattazione di speciali argomenti il Ministero autorizzi la corrispondenza diretta.

Art. 11.

Provvista di materiali per gli uffici della Commissione.

I. La Direzione d'artiglieria ed armamenti del dipartimento di Spezia è incaricata di provvedere alla Commissione permanente:

a) gli oggetti di cancelleria per la sala di disegno e per la litografia, in base alle tabelle che ne determinano la quantità;

b) i materiali occorrenti per l'arredamento e pulizia dei locali d'ufficio.

II. La Direzione di Commissariato del dipartimento di Spezia è incaricata di provvedere alla Commissione predetta gli stampati regolamentari ed i materiali pel riscaldamento.

III. L'ufficiale (o sottufficiale) del corpo Reale equipaggi segretario esercita anche le funzioni di economo dei materiali ed oggetti specificati nel presente articolo.

Oltre al soprassoldo di cui all'art 4, gli spetta quello di consegnatario del materiale con inventario.

Art. 12.

Regolamento per l'applicazione dell'ordinamento.

Le norme particolari per l'applicazione del presente ordinamento sono determinate dall'apposito regolamento.

Roma, 30 giugno 1921.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della marina
SECHI.

Regio decreto 17 luglio 1921, n. 1126, ***che proroga la durata in vigore di alcuni decreti emessi durante la guerra per provvedere al funzionamento degli uffici giudiziari.***

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di prorogare la durata di alcuni decreti emessi durante la guerra per provvedere al funzionamento degli uffici giudiziari;

Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro guardasigilli ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La durata in vigore delle disposizioni stabilite, durante la guerra e fino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace, con i nn 1 e 2 del decreto Luogotenenziale 20 giugno 1915, n. 891, modificato dal successivo decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 1076, col decreto Luogotenenziale 21 ottobre 1915, n. 1566, col R. decreto 24 aprile 1921, n. 745, è prorogata di altri sei mesi, a decorrere dal 1° agosto 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE

BONOMI — RODINÒ.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Regio decreto 28 luglio 1921, n. 1129, *che modifica quello 22 maggio 1910, n 329, contenente norme per l'avanzamento al grado di sottobrigadiere nella Regia guardia di finanza.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 7 e 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del corpo della R. guardia di finanza, approvato con R. decreto 26 novembre 1914, n. 1440;

Visto il R. decreto 22 maggio 1910, n. 329, che stabilisce norme per l'avanzamento al grado di sottobrigadiere nella R. guardia di finanza;

Visto l'art. 6 del decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1762, recante provvedimenti per lo avanzamento nella R. guardia di finanza;

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2073, modificato dall'art. 2 del R. decreto-legge 26 febbraio 1920, n 216, concernenti provvedimenti per la R. guardia di finanza;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'articolo 1 del R. decreto 22 maggio 1910, n. 329, è modificato come appresso:

La locuzione « di durata non inferiore a sei mesi » è sostituita dalla seguente:

« di durata non superiore a sei mesi ».

Art. 2.

Il corso speciale d'istruzione teorico pratica al quale i militari di truppa, forniti di titoli di studio non inferiore alla licenza ginnasiale o delle scuole tecniche o del diploma di capitano di gran cabotaggio o del foglio di abilitazione a condurre macchine, sono ammessi con dispensa dall'esperimento di idoneità di cui all'articolo 2 del R. decreto 22 maggio 1910, n. 329, avrà la durata di tre mesi. L'ordine di classificazione per la nomina a sottobrigadiere dei detti militari sarà determinato, al termine del corso, da una graduatoria degli idonei all'avanzamento compilata nel modo stabilito dall'articolo 3 del detto decreto 22 maggio 1910.

Art. 3.

Gli allievi sottobrigadieri che siano riprovati nell'esame sostenuto al termine del corso d'istruzione compiuto per conseguire il grado, possono ripetere per una sola volta il corso stesso.

Ove non intendano ripeterlo o, avendolo ripetuto, tornino ad essere riprovati, verranno rinviati senza altro al servizio d'istituto quali guardie, o, se già rivestivano il grado di appuntato, con quest'ultimo grado.

Art. 4.

In relazione al numero di posti disponibili nel grado di sottobrigadiere il ministro delle finanze determina ogni anno - ferma la parte devoluta agli appuntati dei quali tratta l'art. 2 del R. decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 216 - quanti di tali posti debbono essere attribuiti ai militari forniti dei titoli di studio o professionali indicati nel precedente art 2. e ai sottufficiali provenienti dall'esercito o dalla marina aventi i requisiti prescritti

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — SOLERI.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente decreto:

N. 1117. Regio decreto 21 luglio 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio vengono apportate modificazioni allo statuto del Monte di Pietà di San Colombano al Lambro (Milano).